

Appunti sui quali costruire una nuova riforma elettorale

Le schermaglie che si svolgono tra le diverse forze politiche al Senato sul testo della riforma elettorale vertono sostanzialmente su due nodi: **preferenze o collegi uninominali** e **premio di maggioranza**.

C'è chi sostiene, non del tutto a torto, che il voto di preferenza è la migliore delle soluzioni per restituire ai cittadini il diritto di scegliere da chi vogliono essere rappresentati e chi si contrappone, proponendo collegi uninominali sostenendo, non del tutto a torto, che le preferenze rappresenterebbero una grave fonte d'inquinamento del voto che potrebbe alterarne il risultato e gettare le premesse per condizionare le scelte nella gestione della cosa pubblica. Il recente arresto dell'Assessore alla casa della regione Lombardia ne è l'ennesimo esempio.

Maliziosamente si potrebbe dire che Sulla misura del premio di maggioranza il confronto è tra chi conta di vincere e lo vorrebbe sufficiente per garantirsi una maggioranza in grado di governare e chi presume di non vincere e spera di riuscire dopo le elezioni, in parlamento, a giocare le proprie carte per tornare a contare.

Le attuali contrapposizioni, qualora perdurassero, condurrebbero inevitabilmente ad uno stallo che potrebbe risultare d'impedimento all'approvazione di una nuova legge e la logica conseguenza non potrebbe che essere una: imporre agli elettori di votare ancora una volta con il tanto vituperato "porcellum".

Se i partiti vogliono davvero evitare questa inaccettabile conclusione, che i cittadini considererebbero, a torto o a ragione, l'ennesima beffa orchestrata ai loro danni perché così conviene ai partiti che possono ancora una volta nominare direttamente i parlamentari, devono ricercare ad ogni costo un compromesso.

Non sarà facile ma non è impossibile se tutti si conviene che un altro voto con il "porcellum" sarebbe assolutamente indigeribile.

Trovare un compromesso non sarebbe poi così difficile se ci si mettesse d'accordo preliminarmente su cosa dovrà garantire, ad un Paese come l'Italia che vive una stagione economica, sociale e politica tanto travagliata, la nuova legge elettore.

Essa, a parere del sottoscritto, dovrebbe assicurare stabilità ad un governo capace di avviare quei processi di rinnovamento dello stato che consentano di rigenerare la politica e di ricostruire quella indispensabile sintonia tra i cittadini e le Istituzioni, opportunamente ripulite dal malaffare e dalle zavorre perniciose che ne hanno minato la credibilità in questi ultimi decenni, senza la quale i rischi per la tenuta del sistema democratico potrebbero risultare molto seri.

Forse non è così ma al sottoscritto, valutando le diverse posizioni dei diversi partiti, sembrerebbe possibile convenire sui seguenti punti preliminari ed attorno ad essi trovare il possibile compromesso normativo:

- a) **Garantire una rappresentanza parlamentare proporzionale** di tutte le forze in campo ma, al fine di evitare frammentazioni poco funzionali e che renderebbero ingovernabile un paese che non se lo può permettere, sarebbe necessario fissare una soglia di sbarramento al 5% e garantire un seggio per diritto di tribuna alle componenti che non avendo superato la soglia di sbarramento hanno però superato l'1% dei voti;
- b) **Restituire ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti.** Ciò potrebbe realizzarsi anche prevedendo le preferenze ma, preferenze mirate a stabilire chi tra i diversi concorrenti che si presentano con lo stesso contrassegno nello stesso collegio elettorale, ha diritto a concorrere alla elezione del parlamento, una fattispecie di primarie di collegio istituzionalizzate
- c) **Assicurare la governabilità** un obiettivo che può essere raggiunto prevedendo un primo turno elettorale dal quale potrebbe risultare vincitore il contrassegno di lista che ha superato, nazionalmente, il 50%, dei voti validamente espressi ed un eventuale secondo turno di ballottaggio tra i due competitori più votati al primo turno o le eventuali due più forti coalizioni costituitesi tra le liste che hanno superato la soglia di sbarramento. Ai vincitori si potrebbe attribuire un premio di maggioranza sufficiente per governare il Paese. Per evitare interruzioni traumatiche della legislatura si potrebbe anche istituire la "sfiducia costruttiva";
- d) **contenere le spese elettorali dei candidati** evitando loro di dover ricercare risorse economiche sempre crescenti da chi potrebbe domani, indurre l'eletto, a subire condizionamenti nell'esercizio del suo mandato. I collegi uninominali sono più congeniali di altri sistemi a contenere tali spese per le quali, sarebbe comunque opportuno, definire una qualche regolamentazione stabilendo, ad esempio, che un candidato non può spendere, per la sua campagna elettorale, più del 20 – 30% di ciò che

andrebbe a percepire nel corso della legislatura se risultasse eletto. Spese che un apposito organismo dovrà verificare ed eventualmente sanzionare anche con la decadenza qualora risultasse eletto;

- e) **impedire il proliferare dei gruppi parlamentari** apportando le opportune modifiche dei regolamenti parlamentari. A tal fine si dovrebbe stabilire che soltanto le liste che hanno superato la soglia di sbarramento hanno diritto di costituire il gruppo parlamentare salvo eventuali deroghe del Parlamento molto circoscritte e ben regolate.

Al fine di esplicitare tali concetti in ipotesi normative si allega un approssimativo elaborato sul quale si potrebbe lavorare per ricavarne il compromesso necessario possibile.

Rieti, 15 ottobre 2012

F. Proietti

Alcune ipotesi approssimative per un sistema elettorale a doppio turno con sbarramento al 5% e preferenze in liste di collegio per la scelta del candidato al parlamento. Ipotesi di eventuali aggiornamenti dei regolamenti delle Camere

Procedure elettorali preliminari

In primo luogo è necessario fissare tempi e regole per la presentazione dei contrassegni con i quali si possono presentare le candidature

Un apposito organismo dovrà decidere quali contrassegni hanno i requisiti richiesti per essere ammessi
Fissare il numero dei parlamentari da eleggere, delimitare le circoscrizioni (regionali?) e i collegi elettorali tenendo conto della omogeneità territoriale

I collegi devono, di norma, essere contenuti entro un numero minimo e massimo di elettori

Il numero dei collegi potrebbe anche essere inferiore al numero dei parlamentari da eleggere riservando ad apposite liste il numero di seggi restanti regolamentandone la presentazione e le modalità di attribuzione dei relativi seggi

Primo turno elettorale

Possono presentarsi alle elezioni tutti i cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali di uno dei comuni italiani

Chi intende candidarsi è tenuto a presentare una dichiarazione, regolarmente autenticata, di accettazione della candidatura specificando il collegio nel quale ed il contrassegno ammesso con il quale intende presentarsi allegando ad essa: a) la dichiarazione di autorizzazione all'utilizzo del contrassegno indicato da parte del legale rappresentante; b) l'estratto di nascita; c) il certificato d'iscrizione nella lista elettorale di un comune italiano; d) la dichiarazione dei redditi; e) il certificato penale; f) una dichiarazione con la quale, un numero di elettori del collegio indicato, pari ad un minimo dello 0,2 – 0,3% ed un massimo dello 0,3 – 0,4%, degli iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nel collegio, sottoscrivono l'intenzione di volerlo candidare

Alle elezioni prendono parte tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni del collegio

Ogni elettore potrà esprimere, su un'unica scheda il voto per indicare il contrassegno di lista preferito ed il voto di preferenza per il candidato preferito

Risulteranno in corsa per la elezione del parlamento soltanto i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze tra i diversi candidati in gara nello stesso collegio per lo stesso contrassegno di lista e se la somma del numero di preferenze dei candidati di uno stesso simbolo raggiunge almeno l'1% delle preferenze complessive espresse nel collegio

I candidati non vincitori di tutte le liste partecipanti a questa fattispecie di primarie decadono automaticamente e non concorrono alla elezione del parlamento

La scheda potrebbe essere semplice e contenere solo i simboli delle forze in campo ed uno spazio per esprimere la preferenza scrivendo il nome del candidato o l'eventuale numero corrispondente

I candidati alle elezioni politiche nei diversi collegi rappresentanti lo stesso contrassegno costituiscono automaticamente liste circoscrizionali e nazionali

Risulteranno eletti in prima istanza i candidati che ottengono la preferenza di almeno il 50% più uno dei voti di preferenza validamente espressi nel collegio

Hanno diritto alla rappresentanza parlamentare i contrassegni di lista che hanno raggiunto almeno il 5% dei voti dell'intero bacino elettorale nazionale, validamente espressi

Sono fatte salve le riserve previste dalla legge in favore delle minoranze linguistiche e i seggi da attribuire alle liste che acquisiscono il diritto di tribuna

I candidati non eletti, facenti parte di contrassegni di lista che, sull'intero bacino elettorale nazionale hanno raggiunto il 5% dei voti validamente espressi, vengono inseriti in un elenco di candidati della stessa lista sia circoscrizionale che nazionale in ordine decrescente sulla base della percentuale di voti di preferenza riportata nel collegio

Il calcolo della percentuale si ha moltiplicando per cento il numero dei voti di preferenza ottenuti dal candidato in oggetto e dividendo il prodotto per il numero totale dei voti di preferenza validamente espressi nel collegio

La lista elettorale che raggiunge il 50% più uno dei voti dell'intero bacino elettorale nazionale sarà dichiarata vincitrice delle elezioni ed avrà diritto all'attribuzione del 55%, calcolato per difetto, dei Parlamentari da eleggere o più, qualora la percentuale risultasse superiore al 55%, fino alla concorrenza della percentuale effettivamente ottenuta

Secondo turno elettorale

Se nessuna lista ha raggiunto il 50% più uno dei voti validamente espressi, si procederà, nella seconda settimana successiva, ad un secondo turno elettorale nel quale, le due liste meglio piazzate o le eventuali coalizioni che si dovessero costituire tra le liste che hanno superato la soglia di sbarramento si contenderanno al ballottaggio la vittoria finale

Le coalizioni, per essere ammesse al ballottaggio, dovranno presentare un programma elettorale sottoscritto dai portavoce delle liste contraenti

Alla lista o coalizione che avrà ottenuto il maggior numero di voti al ballottaggio verrà attribuito il 55% calcolato per difetto del numero dei Parlamentari da eleggere comprensivo dei candidati risultati eletti nel primo turno elettorale

Una volta stabilito il numero dei seggi da attribuire alle lista o coalizione vincitrice delle elezioni e quelli da attribuire a tutte le altre liste non vincitrici, la ripartizione dei seggi, tra le diverse liste che hanno superato la soglia di sbarramento nel primo turno elettorale, sarà calcolato in proporzione dei voti ottenuti nel primo turno elettorale

Una volta calcolato il numero dei parlamentari spettanti a ciascuna lista si procederà alla nomina degli eletti a cominciare da coloro che hanno acquisito il diritto nel primo turno elettorale e scorrendo la graduatoria prima circoscrizionale e successivamente nazionale dei non eletti al primo turno fino alla concorrenza del numero dei parlamentari da attribuire

Una volta proclamati gli eletti si convocherà il Parlamento per la convalida, la elezione del Presidente dell'Assemblea e per dare il via alla costituzione dei gruppi parlamentari

Attribuzione dei seggi per diritto di tribuna alle liste che non hanno superato la soglia di sbarramento (seggi aggiuntivi al numero dei seggi previsti?)

Ad ogni lista che al primo turno elettorale non ha superato la soglia di sbarramento e non ha eletto in prima istanza alcun candidato ma ha raggiunto, nazionalmente, la soglia dell'1% dei voti validamente espressi, verrà attribuito un seggio quale riconoscimento del diritto di tribuna. Risulterà eletto il candidato che tra tutti i candidati della stessa lista in tutti i collegi ha ottenuto, nel suo collegio, la percentuale di preferenze più alta

Il Parlamento regolerà la costituzione dei gruppi parlamentari

È consentita la possibilità di costituire gruppi parlamentari solo alle liste che hanno superato la soglia di sbarramento

I parlamentari che non intendono aderire a nessuno dei gruppi ammessi, verranno automaticamente iscritti al Gruppo Misto

Se uno o più Parlamentari decidono di uscire dai gruppi di appartenenza transiteranno automaticamente al gruppo misto a meno che non dichiarino di voler aderire ad uno degli altri gruppi già costituiti

Il parlamento può derogare da tale norma autorizzando la costituzione di un nuovo gruppo su domanda di un numero x di parlamentari che sottoscrivono un documento politico programmatico

Per il funzionamento dei gruppi il parlamento stanzerà una somma che sarà attribuita ai diversi gruppi in ragione dei parlamentari aderenti. Un regolamento dovrebbe stabilire le finalità di utilizzo dei fondi, le opportune rendicontazioni e le altrettante opportune verifiche esterne
L'attribuzione delle somme spettanti ai singoli gruppi saranno ricalcolate ogni anno tenendo conto degli eventuali passaggi di gruppo

Il Capo dello Stato

Formalizzata dal Parlamento la convalida degli eletti il Presidente della Repubblica prende atto del risultato delle elezioni e apre le consultazioni a conclusione delle quali attribuisce l'incarico di formare il nuovo Governo tenendo conto delle indicazioni suggerite dalla lista o coalizione vincitrice delle elezioni

Il Presidente del Consiglio incaricato costituisce il Governo e lo comunica al Capo dello Stato che lo invia al Parlamento per la fiducia

Ottenuta la fiducia dal parlamento il governo è nella pienezza delle sue funzioni

Sfiducia costruttiva

Il Parlamento può revocare la fiducia al governo approvando una mozione nella quale siano contenuti i motivi della revoca, la enunciazione di un nuovo programma di governo e la indicazione di un candidato Presidente del Consiglio

Il Capo dello Stato prende atto della decisione del Parlamento e formalizza l'incarico di formare un nuovo governo al candidato indicato inviandolo allo stesso parlamento per la fiducia
